

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Amici del trapianto di fegato ODV", che in seguito sarà denominata "Associazione".

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Bergamo.

Il Comitato Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi operative e sezioni staccate in altre città d'Italia.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31.12.2050.

Art. 4 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare intende: fornire informazioni sul trapianto di organi e tessuti, sostenere moralmente pazienti e familiari prima e dopo il trapianto e dare loro il necessario aiuto.

Si propone, inoltre, di collaborare con le strutture specialistiche e/o promuovere l'attività di studio, di formazione e di ricerca nell'ambito dei trapianti di organi, al fine di salvaguardare e potenziare le strutture di eccellenza esistenti.

È altresì uno scopo dell'Associazione stessa pubblicizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza di donatori, e curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi succitati o ne permetta la realizzazione.

Art. 5 - Attività

L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per la realizzazione diretta e indiretta delle finalità, così come definito nel precedente articolo,

l'associazione potrà svolgere attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) presenza in corsia nel reparto di Gastroenterologia di volontari per sostenere moralmente pazienti e familiari prima e dopo il trapianto;
- b) supporto psicologico in reparto rivolto a tutti i pazienti e ai loro familiari con particolare attenzione ai giovani nella transizione dal reparto pediatrico a quello adulto
- c) organizzazione di convegni, congressi, corsi di studio, aggiornamenti, seminari ed ogni altro intervento per la prevenzione, informazione, sostegno socio-informativo e di educazione sanitaria;
- d) sostegno alla ricerca, formazione e aggiornamento scientifico nel campo della biomedica avanzata e dei trapianti;
- e) pubblicazione di dati ed elaborazioni scientifiche divulgative attinenti alle patologie specie nel campo d'insufficienza d'organo;
- f) incontri con studenti di ogni ordine e grado per testimoniare e sensibilizzare sull'importanza del trapianto e donazione di organi;
- g) organizzazione e promozione di iniziative sportive per favorire il ritorno ad una vita normale in sintonia al progetto del C.N.T. "Trapianto e ...adesso Sport";
- h) iniziative di campagne raccolta fondi per sostenere e finanziare le proprie attività di interesse generale;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Attività diverse: nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5 purché assumano carattere strumentale e secondario. Il Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 – Soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità. Chi intende aderire all'Associazione deve impegnarsi ad osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti, presentare apposita domanda scritta al Comitato Direttivo, si iscrive versando la quota stabilita dal Comitato Direttivo con le modalità previste ed esposte presso le Sedi dell'Associazione.

Esistono due categorie di Soci:

- a) ordinari;
- b) benemeriti.

Possono fare parte dell'Associazione sia persone fisiche che altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nella assemblea sia ordinaria che straordinaria.

I Soci hanno diritto alla partecipazione delle attività dell'Associazione con piena parità e di essere informati sulle attività della stessa.

Sono Soci ordinali coloro che si iscrivono all'Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo.

Sono Soci benemeriti coloro che, nominati dalla assemblea dei Soci, effettuano versamenti al Fondo Donazione ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato Direttivo e/o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Associazione, anche dalla esecuzione degli incarichi a loro affidati.

In caso di diniego all'iscrizione il Comitato Direttivo comunica al soggetto la decisione e le motivazioni entro 30 giorni per iscritto.

Chiunque aderisca alla Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dalla stessa. Il recesso sarà efficace dalla data del timbro postale o di ricevuta a mano.

In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Comitato Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione dell'esclusione.

Le esclusioni deliberate dal Comitato Direttivo possono essere impugnate davanti al Collegio dei Garanti, se nominati, o all'assemblea dei Soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega data ad altro socio;
- b) ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- f) esaminare i libri sociali presso la sede dell'associazione, mediante richiesta scritta al Comitato Direttivo.

I Soci sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) versare la quota associativa annua stabilita dal Comitato Direttivo;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Le attività dei Soci non possono rientrare in alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato od autonomo, con l'Associazione e non possono avere alcun contenuto patrimoniale.

Art. 8 - Patrimonio - Entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio in bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti destinati ad incrementare il Patrimonio.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) tesseramento;
- b) contributi dei Soci;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del Patrimonio;

- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- i) entrate derivanti da attività commerciali produttive estemporanee e, comunque marginali;
- j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- k) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del Patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Comitato Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è firmata dal Presidente o da un suo delegato con firma disgiunta.

Art. 9 - Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente.

Possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Collegio dei Garanti.

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione. Essa è convocata dal Comitato Direttivo ed è, di regola, presieduta dal Presidente.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. Essa può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tale caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla spedizione dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del Bilancio di Previsione;
- b) l'approvazione della Relazione dell'attività e del Bilancio Consuntivo;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Comitato Direttivo.

Altri compiti dell'assemblea sono:

- a) eleggere e revocare i componenti del Comitato Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti, ove previsto, designandone il Presidente;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, designandone il Presidente;
- d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Comitato Direttivo;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di urgenza;
- f) fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione all'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da trascriversi nell'apposito Registro delle Assemblee.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'avviso di convocazione delle assemblee è inviato individualmente per scritto, per posta o anche per e-mail, ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea; esso è anche reso pubblico nella sede operativa e deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea, in assenza di leggi in materia ed in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e, comunque, tale da rendere difficoltosa la individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti, di persona o per delega scritta.

I Soci con diritto di voto possono portare al massimo tre deleghe, i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricevere deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze di cui all' art. 17.

Art. 11 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Comitato Direttivo è eletto dall'assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque, ad un massimo di undici componenti. Resta in carica, tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice-Presidenti ed il Segretario.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel Registro delle Riunioni del Comitato Direttivo.

Compete al Comitato Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, su mandato dell'Assemblea dei Soci, di straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il Bilancio Preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque con il Bilancio Consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovere, coordinare l'attività ed autorizzare la spesa;
- e) eleggere il Presidente, il od i Vice-Presidenti ed il Segretario;
- f) respingere le domande degli aspiranti Soci;
- g) deliberare in merito alla esclusione di Soci in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione;

- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di urgenza e necessità;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- j) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo ed alle assemblee con voto consultivo;
- k) nominare all'occorrenza i responsabili di progetti specifici, deliberandone i relativi poteri.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il Comitato Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate in un apposito Registro delle Riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) in caso di assenza di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca il Comitato Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci, e, quando la legge li impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio:

- a) esercita il potere e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- b) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su

- segnalazione di un aderente;
- c) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
 - d) riferisce annualmente all'assemblea con relazioni scritte, da trascriversi nell'apposito Registro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Collegio dei Garanti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudicare ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il suo giudizio è inappellabile.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese approvate dal Comitato Direttivo.

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma dei membri.

I componenti così nominati, e quelli eventualmente subentrati successivamente, scadono con i componenti del Comitato Direttivo.

Art. 16 – Bilancio

Il Comitato Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Comitato Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. I Bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'assemblea e sono messi a disposizione degli associati, presso la sede dell'associazione, nei quindici giorni che precedono l'assemblea.
6. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Comitato Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

8. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
9. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Comitato Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.
10. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
11. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate all'Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposte dal Comitato Direttivo o, in caso di sue dimissioni, dal Collegio dei Revisori ed approvate con le maggioranze di cui al comma 1.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti, beni, utili o riserve agli aderenti.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. n. 460/97 ed alle loro eventuali variazioni.

Art. 19 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Comitato Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei Soci saranno rese note per mezzo di copia depositata presso la sede sociale.

Gli aderenti possono richiederne copia personale.